

# La tutela delle vittime di abusi psicologici. Alcune riflessioni a partire dalla legge regionale del Friuli Venezia Giulia 11/2012

Beatrice Ugolini

## ABSTRACT

*Il Friuli Venezia Giulia, con l'approvazione della legge 11/2012, è la prima regione ad essersi dotata di una normativa specifica per la prevenzione e l'assistenza nei confronti di forme di manipolazione psicologica. Tale innovativa normativa rappresenterà l'occasione per compiere alcune riflessioni sulla tutela delle vittime di abusi psicologici compiuti, in particolare, nell'ambito dei culti distruttivi.*

## PAROLE CHIAVE

PLAGIO;  
CULTI ABUSANTI;  
GRUPPI SETTARI;  
CONDIZIONAMENTI PSICHICI;  
ABUSI PSICOLOGICI.

**L**a legge regionale n. 11 del 31/05/2012 "Norme per il sostegno dei diritti della persona e la piena libertà intellettuale, psicologica e morale dell'individuo"<sup>1</sup>, con firmatari Asquini, Ferone, Sasco e Piccin, è stata approvata all'unanimità dal Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia il 22 maggio 2012. Tale normativa promuove «la realizzazione di progetti di sostegno del cittadino contro ogni forma di manipolazione e controllo nella vita di relazione della persona» e «politiche volte a sostenere ed assistere, sotto il profilo educativo, psicologico e legale, le vittime della dipendenza psicologica» (art. 1). Le azioni di contrasto e prevenzione sono, in specifico, rivolte alle forme di dipendenza «indotta da manipolazione e controllo nella vita di relazione della persona, nonché da comportamenti e tecniche volte ad alterare l'autodeterminazione dell'individuo attuate da singoli, da organizzazioni indipendenti e da gruppi anche apparentemente religiosi» (art. 2). I progetti di sostegno possono essere realizzati sia mediante sportelli a cui possono rivolgersi la vittima e/o i suoi familiari, sia mediante l'assistenza psicologica e la tutela legale della vittima.

<sup>1</sup> BUR n. 23 del 6/06/2012.

Diverse sono le linee di intervento previste. Gli sportelli effettuano colloqui con la vittima e/o con i suoi familiari per l'identificazione delle tecniche e dei comportamenti manipolatori; indicano alla vittima e ai suoi familiari percorsi di aiuto e sostegno, nonché soluzioni di uscita da ogni forma di manipolazione e controllo; promuovono attività di informazione sul territorio (art. 3). Nei casi di necessità più gravi, determinati da indisponibilità economica o di particolare incapacità a reagire del soggetto vittima di abusi, come nel caso di minorenni, è possibile richiedere il sostegno della Regione per i costi della terapia psicologica e dell'assistenza legale (art. 4). Non si tratta, dunque, solo di assistere direttamente chi è già vittima di abusi, ma anche di informare e di prevenire situazioni a rischio con l'intento di svolgere una efficace azione di contrasto. In questa prospettiva, la legge regionale 11/2012, per perseguire le sue finalità, assegna un ruolo importante ad associazioni di volontariato e di utilità sociale che presentino determinati requisiti: oltre a essere senza fini di lucro, devono aver maturato competenze ed esperienze specialistiche in tema di dipendenze e abusi

psicologici ed essere operanti sul territorio del Friuli da almeno tre anni.

I promotori della legge, fra cui Cristina Caparesi, sono partiti dalla considerazione che, tra la rassegnazione e l'introduzione di leggi contro la manipolazione mentale, sia più proficuo avvalersi di una terza alternativa. Secondo la Caparesi, infatti, il ricorso a una nuova normativa antiplagio, oltre a essere inutile, risulta anche di difficile applicazione, nonché persecutorio nei confronti delle stesse vittime. La proposta di legge 569, ora all'esame della seconda Commissione Giustizia del Senato, riproporrebbe il quadro di indeterminatezza dell'art. 603 c.p., poiché fa riferimento a «tecniche di condizionamento e suggestione» senza specificare quali siano e come differenziarle da altre forme di manipolazione occulta come, ad es., la pubblicità ingannevole. In altri termini: invece di cercare leggi ingiuste o inapplicabili o soluzioni definitive a un problema oltremodo complesso, è possibile assumere come punto di partenza una normativa che consenta nell'immediato un aiuto concreto e mirato ai soggetti coinvolti e ai loro familiari<sup>2</sup>. L'avvocato Teresa Dennetta, altra promotrice della legge, ha evidenziato al riguardo un punto importante. Chi subisce condizionamenti e abusi psicologici non è da considerare, come avviene solitamente, soltanto un malato: si tratta, piuttosto, di una vittima oggetto di una strategia persecutoria, organizzata e messa in atto, nel caso di gruppi coercitivi, dal leader e dai suoi collaboratori<sup>3</sup>. La normativa sposta, dunque, l'attenzione da un soggetto ritenuto affetto da un qualche preesistente disagio psichico a un soggetto che, invece, subisce un disegno criminoso entro cui rimane intrappolato. In analogia con il reato di stalking, dunque, gli ideatori della legge hanno ritenuto

2 C. Caparesi, *Una legge sulla manipolazione psicologica?*, in [http://www.asaap.org/articoli\\_generali/man-psic.pdf](http://www.asaap.org/articoli_generali/man-psic.pdf). Sito consultato il 10/09/2013. Cristina Caparesi è pedagoga, coordinatrice del centro di aiuto "SOS Abusi psicologici", presidente di "Exit Onlus".

3 T. Dennetta, *La consulenza legale nei Centri di sostegno contro gli abusi dei gruppi coercitivi e la tutela della vittima prevista dal diritto italiano*, relazione presentata in occasione del congresso internazionale dell'*International Cultic Studies Association* "Manipolazioni, abusi e vessazione nei gruppi", Trieste, 4-6/07/13.

lo stato patologico della vittima come conseguenza dell'attività di colui che pone in essere condizionamenti distruttivi, singolarmente o nell'ambito di gruppi pseudo religiosi.

Il Consiglio regionale, non potendo peraltro entrare nel merito, ha, dunque, "aggirato" la questione di fondo riguardante l'individuazione di una fattispecie relativa al plagio e ha invece approvato una legge di tutela nei confronti delle vittime, con l'obiettivo esplicito di proteggere la salute pubblica e la qualità della vita. Va sottolineato che attualmente il Friuli Venezia Giulia è la prima regione italiana ad essersi dotata di una normativa specifica per la prevenzione e l'assistenza nei confronti di forme di manipolazione attuate da singoli o da gruppi. La legge rappresenterebbe una rarità anche nel panorama internazionale. Siamo, quindi, in presenza di un atto normativo innovativo e di estrema rilevanza e utilità da un punto di vista vittimologico. Resta da chiedersi se questo modello verrà trasferito anche in altre regioni. E, soprattutto, rimane da capire se ci si fermerà a una legislazione di questo genere che, anche volutamente, non tocca il cuore del problema relativo a una riformulazione della fattispecie di plagio, rinunciando così, anche a livello nazionale, a diversi e più espliciti tentativi normativi. Attualmente il dibattito su tali tematiche, che ha sempre mantenuto una certa vivacità polemica, ha visto la parte di studiosi contraria alla reintroduzione del plagio elaborare ulteriori argomentazioni critiche, soprattutto in riferimento alle dinamiche messe in atto dai culti emergenti o da movimenti religiosi minoritari.

In merito, occorre ricordare il recente lavoro curato da Luigi Berzano, *Credere è reato?*<sup>4</sup>, che offre una aggiornata panoramica sulle posizioni "antiplagio" italiane relative, in particolare, al sopracitato disegno di legge 569<sup>5</sup>. Secondo Berzano, l'ultimo periodo ha

4 L. Berzano (a cura di), *Credere è reato? Libertà religiosa nello Stato laico e nella società aperta*, Padova, 2012.

5 Disegno di legge n. 569, *Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale*, d'iniziativa dei senatori Caruso, Mugnai, Baldassarri, Pontone, Allegrini, Gramazio, Delogu, Augello, Totaro, Coronella, Menardi, Fluttero e Gamba, 15 maggio 2008, in <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00302132.pdf>. Sito consultato il 15/03/2012.

messo in chiara luce un clima di sempre più evidente insofferenza nei confronti di nuovi gruppi e movimenti religiosi; clima che molto spesso si è nutrito di inchieste giornalistiche scadenti o del tutto inesistenti<sup>6</sup>. La valutazione del fenomeno si aggrava, poi, quando a descriverlo sono gli ex-membri di un culto che offrono le loro accuse, testimonianze e storie di vita<sup>7</sup>. Una delle posizioni più critiche sulla riproposizione di una legge antiplagio è quella di Raffaella Di Marzio che, sulla scia di James T. Richardson, ritiene che anche in Italia si stia diffondendo una sorta di cultofobia, caratterizzata da una crescente insofferenza, nonché intolleranza, nei confronti dei movimenti religiosi minoritari o percepiti come diversi dalla cultura maggioritaria. Una delle caratteristiche principali della cultofobia è proprio quella di inserire qualsiasi movimento percepito come diverso all'interno della categoria delle sette senza operare alcuna distinzione fra i gruppi e, all'interno di uno stesso gruppo, tra sezioni distaccate o realtà collocate in diversi contesti socioculturali che ne diversificano il funzionamento<sup>8</sup>.

Condividendo anche quanto sostenuto da Berzano, la Di Marzio attribuisce alla stampa la responsabilità di una emblematica creazione e amplificazione della devianza: gli atteggiamenti nei confronti dei nuovi movimenti religiosi sono fortemente influenzati dai mass media, la cui presentazione dei culti è stata in larga parte sensazionalistica e pesantemente deviata in una direzione negativa, che non pone alcuna distinzione fra i differenti culti<sup>9</sup>. Un ruolo fondamentale, a parere della Di Marzio, è stato poi giocato dalle attività dei cosiddetti «gruppi anti-sette» che hanno sostenuto tali campagne mediatiche e contribuito ad alimentare «panici morali»

6 L. Berzano, *Introduzione* in L. Berzano (a cura di), *Credere è reato? Libertà religiosa nello Stato laico e nella società aperta*, cit., p. 13.

7 *Ibidem*, p. 20.

8 R. Di Marzio, *La cultofobia. Un caso emblematico di produzione della devianza*, in L. Berzano (a cura di), *Credere è reato? Libertà religiosa nello Stato laico e nella società aperta*, cit., pp. 263-264.

9 *Ibidem*.

relativi a un pericoloso diffondersi di nuovi culti. Negli ultimi anni, la campagna mediatica si è a tal punto intensificata da aver richiamato l'attenzione delle forze di polizia<sup>10</sup> che nel 2006 hanno istituito un gruppo di indagine apposito, la Squadra Anti-Sette<sup>11</sup>.

L'associazionismo e i gruppi di aiuto a cui fa riferimento la legge regionale 11/2012 non rientrano, ovviamente, nell'«attivismo anti-sette» che, secondo la Di Marzio, si batte, invece, per la promulgazione di leggi speciali, includendo fra le sette qualsiasi tipo di gruppo caratterizzato da dottrine e valori considerati come devianti. Da ricollegare ai movimenti anti-sette, che, quindi, paradossalmente agirebbero essi stessi come una setta, sono le discutibili e contestate pratiche di «deprogrammazione» utilizzate, talvolta, per guarire l'adepto. In sintesi, «l'azione dei movimenti anti-sette, anche all'interno di un contesto sociale sostanzialmente tollerante e democratico, può generare ulteriori conflitti, persecuzioni e violazioni dei diritti civili delle minoranze, specie se gli attivisti anti-sette rappresentano la principale fonte di informazioni per l'autorità giudiziaria e le istituzioni pubbliche». Le proposte della Di Marzio per avvicinare e comprendere l'universo dei nuovi movimenti religiosi sono fondamentalmente tre. In primo luogo, promuovere una corretta informazione che non neghi, ma neanche sopravvaluti, i conflitti sociali di cui i culti minoritari potrebbero essere portatori. In secondo luogo, ricordare che la responsabilità rimane individuale: non è, quindi, corretto etichettare intere comunità come sette pericolose, a meno che non si possa dimostrare che gli abusi o i crimini in esse compiuti siano parte integrante della dottrina dell'intero movimento. In terzo luogo, utilizzare tutte le fonti per lo studio dei nuovi culti: non solo, dunque, quelle di ex-adepti ostili al movimento o di parenti in disaccordo con le scelte di vita del familiare<sup>12</sup>.

10 *Ibidem*, pp. 269-270.

11 Decreto n. 225/UAG/2006-64767-U del 2 novembre 2006, «Attività di contrasto agli illeciti connessi alle attività delle "sette sataniche". Istituzione della S.A.S. (Squadra Anti Sette)».

12 R. Di Marzio, *La cultofobia. Un caso emblematico di produzione della devianza*, cit., pp. 270-275.

Come abbiamo rilevato, la legge regionale 11/2012 prende in carico le vittime di violenze psicologiche messi in atto da culti abusanti. Il problema di come arginare le strategie distruttive presenti in alcuni gruppi pseudo religiosi rimane aperto e rimanda alla dibattuta questione se sia o meno opportuna e, soprattutto, realizzabile giuridicamente, una riformulazione della fattispecie del plagio che non pecchi più di indeterminatezza. In attesa di maggiore chiarezza su tale questione, sono, comunque, ipotizzabili alcuni criteri per individuare possibili tendenze abusanti presenti nei nuovi culti. Occorre, infatti, rilevare che, chi aderisce a culti che si fondano sulla pratica di generi di magia che presentano modalità cruente e finalità distruttive è indubbiamente più incline a incorrere in fatti penalmente rilevanti: è il caso del satanismo, degli ordini cerimoniali che praticano magia nera combinata a riti sessuali, del percorso iniziatico appartenente alla cosiddetta “via della Mano Sinistra”, di alcuni “operatori dell’occulto” che vendono feticci e rimedi magici.

Un satanista, ad es., è certamente un deviante rispetto alle norme della maggioranza, ma potrebbe non arrivare a compiere mai alcun illecito penale. Ciononostante, proprio per alcuni principi che stanno a fondamento della loro dottrina e dei loro rituali, i satanisti possono incorrere più facilmente in alcuni reati. I delitti contro il sentimento religioso e la pietà dei defunti (artt. 402-413 c.p.) sono fattispecie di reato implicite nella realizzazione di fatture di morte e nel reperimento di materiale necromantico utile in diversi rituali. Tali delitti sono molto frequenti anche ad opera di satanisti sia per finalità puramente profanatorie, sia per lo svolgimento di riti di iniziazione e prove di coraggio per neofiti quali, ad es., entrare in una bara e giacere assieme al cadavere oppure prelevare ossa o parti di scheletro da conservare come fonte di energia magica. Tali reperti vengono anche utilizzati nelle cerimonie: è il caso dei teschi trafugati usati poi come calici o come strumenti rituali. Poiché è prescritto il sacrificio di un animale, sia nelle evocazioni di demoni e di defunti, sia in alcuni tipi di malefici, i satanisti e i culti che praticano magia nera sono particolarmente propensi a compiere delitti contro il sen-

timento per gli animali (artt. 544bis-544sexies c.p.). Riguardo ai delitti contro la persona, l’art. 613 c.p. può essere chiamato in causa in relazione a giovani, prima invogliati, e poi costretti a partecipare a rituali che prevedono violenze sessuali mediante suggestione ipnotica o in veglia, o mediante somministrazione di sostanze alcoliche o stupefacenti<sup>13</sup>.

Gli esempi riportati riguardano principalmente culti di genere magico-esoterico o propriamente satanista. Ciò non significa, ed è bene sottolinearlo, che esista una necessaria correlazione di causa/effetto fra l’appartenenza a un culto occultistico, e/o la pratica di magia distruttiva, e la realizzazione di azioni criminose. Resta, tuttavia, il fatto che determinati principi, dottrine e cerimonie, soprattutto in ambito magico-esoterico, inclinano indubbiamente, anche se non determinano necessariamente, verso il compimento di illeciti penali.

Un criterio che si può assumere come importante indicatore per valutare il potenziale criminogenetico del culto e il suo grado di distruttività riguarda il comportamento adottato dal gruppo nei confronti dei minori. Come sostiene Eileen Barker, non è corretto associare automaticamente ai gruppi settari un comportamento maltrattante nei confronti dei bambini, poiché sono riscontrabili numerosi casi di molestie anche nel clero delle chiese tradizionali<sup>14</sup>. E’ indubbio, tuttavia, che la struttura stessa

13 R. Mongardini, B. Ugolini, *Il linguaggio criminale*, Roma, 2012, parte II “I simboli e i codici rituali”.

14 La piaga della pedofilia tra i sacerdoti della Chiesa cattolica ha avuto ampio risalto soprattutto sulla stampa statunitense. Più ambiguo e ambivalente è stato, almeno in passato, l’atteggiamento tenuto in Europa nei confronti di questo genere di abusi, spesso passati sotto silenzio o negati, sia dalla stampa che da una parte della gerarchia ecclesiastica: cfr. F. Pinotti, *Olocausto bianco*, Milano, 2008, pp. 105-224. Massimo Introvigne, nell’esaminare il fenomeno, ha richiamato l’attenzione su alcuni documenti ufficiali che permettono di chiarire la reale posizione della Chiesa sull’argomento. Si tratta soprattutto della lettera apostolica *Sacramentorum sanctitatis tutela* (Giovanni Paolo II, 2001) e della lettera *De delictis gravioribus* (Congregazione per la Dottrina della Fede, 2001), insieme anche alla *Lettera ai cattolici dell’Irlanda* (Benedetto XVI, 2010). Secondo Introvigne, dall’esame dei testi un punto, soprattutto, appare chiaro: in merito al reato di pedofilia le norme impongono non la segretezza (limitata al solo processo, mai al delitto)



dei gruppi settari potenzi la propensione verso gli abusi in genere e, in particolare, sui minori, tramutandoli in condotte sistematiche e organiche alle pratiche della comunità<sup>15</sup>. In alcuni movimenti del potenziale umano e in alcuni gruppi di derivazione orientale, ad es., le violenze subite dai minori rappresentano la conseguenza delle pratiche condizionanti e manipolatorie condotte, innanzitutto, nei confronti dei loro genitori che perdono, quindi, completamente il ruolo di *caregivers*. Ci troviamo, dunque, in presenza di abusi rivolti principalmente sugli adulti e, di riflesso, sui minori, a cui viene sottratta la presenza educativa e affettiva dei genitori. Nonostante le differenze dottrinali, infatti, tali culti disapprovano apertamente la procreazione e il ruolo parentale e considerano i figli degli adepti un ostacolo alla totale devozione dei loro genitori. In alcuni movimenti di tipo New Age, pseudo-cristiano, pseudo-cattolico o di matrice protestante, invece, il condizionamento settario spesso viene ottenuto e mantenuto mediante una rigida disciplina che ricorre alle punizioni corporali come mezzo di correzione o di liberazione da influenze impure. Nei culti di questo genere, spesso i maltrattamenti fisici si trovano associati ad abusi sessuali giustificati come necessari a fini sovranaturali. E' il caso delle cosiddette "violenze spirituali" che avvengono quando il minore viene psicologicamente preparato e costretto a subire molestie. Il leader del gruppo fa in modo che il minore si aspetti di ricevere da lui qualcosa di straordinario e privilegiato: l'abuso sessuale verrà, così, vissuto come una sorta di speciale illuminazione<sup>16</sup>.

Occorre infine ricordare che l'utilizzo di più fonti nello studio dei nuovi culti, molto spesso,

---

bensi la sua denuncia, pena la scomunica. E allora, laddove ci sono stati vescovi che hanno coperto casi di abusi, lo hanno fatto contro il diritto canonico, non giustificabili nemmeno dalla preoccupazione di evitare lo scandalo alla Chiesa: cfr. M. Introvigne, *Prete pedofili*, Cinisello Balsamo, 2010.

15 Cfr. E. Barker, *I nuovi movimenti religiosi*, Milano, 1992, pp. 117-120; cfr. A. Markowitz, D. A. Halperin, *Cults and children: the abuse of the young* in "Cultic Studies Journal", vol. 1, n. 2, 1984, pp. 134-155.

16 R. Mongardini, B. Ugolini, *Abusi sui minori. Fattispecie criminologiche*, Roma, 2012, parte II "Minori e gruppi settari".

non è nei fatti possibile. Benché le testimonianze dei fuoriusciti rappresentino inevitabilmente un materiale "di parte", e quindi parziale, spesso si tratta dell'unica fonte a disposizione. Gli adepti di un gruppo che ha caratteristiche settarie, infatti, per definizione mantengono un marcato isolamento dalla collettività e difficilmente raccontano le proprie esperienze a una società che, di volta in volta, essi considerano come il Corrotto, l'Estraneo o il totalmente Altro. In altri casi, il leader e i suoi collaboratori fanno conoscere pubblicamente solo la parte più rispettabile e condivisibile delle loro attività. Sarebbe, certo, auspicabile, a fini di ricerca, avere a disposizione una pluralità di fonti: spesso, tuttavia, le uniche voci disposte a parlare del culto sono quelle di ex-adepti ostili al movimento. In questi casi, sarà cura del ricercatore affidarsi anche ad altri elementi e criteri per stabilire una possibile pericolosità del gruppo, quali, ad es., come abbiamo notato, la dottrina del culto, le sue abitudini rituali, il comportamento nei confronti dei minori.

*Beatrice Ugolini è dottore di ricerca in "Teorie del diritto e della politica". Si è specializzata in Criminologia occupandosi di culti distruttivi. Tra i suoi lavori: Isaperi, le dinamiche e i luoghi dell'agire magico, Roma, 2007; insieme a R. Mongardini: Il linguaggio criminale, Roma, 2012.*

beakant@inwind.it